



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARINELLO, CONTE, DI GIACOMO, FORMIGONI,
GENTILE e Luciano ROSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2014

Istituzione della Giornata nazionale della vittima civile di guerra

ONOREVOLI SENATORI. - Al termine della seconda guerra mondiale vi furono, su ogni fronte, 54 milioni di vittime. Per la prima volta, in quel conflitto, il numero delle vittime civili (30 milioni), fu superiore a quello dei militari (24 milioni). In Italia le perdite ammontarono a 444.523 morti di cui 284.566 civili, ma le vittime civili di guerra, compresi anche tutti coloro che subirono cecità, invalidità, mutilazioni, perdite di congiunti, furono oltre 600.000.

Ma questa guerra segnò solo l'inizio di questa drammatica inversione di tendenza. Dalla ricerca sui conflitti dimenticati nel mondo curata dalla Caritas italiana risulta, infatti, che in questo inizio di millennio il 93 per cento delle vittime di guerra sono stati dei civili, un dato che ribalta la situazione di cinquant'anni fa in cui ad ogni militare morto corrispondeva una vittima civile. Dal dopoguerra ad oggi sono state 25 milioni le persone morte in tutto il mondo durante conflitti, tra cui 2 milioni di bambini.

Ebbene, mentre nel nostro Paese il 4 novembre di ogni anno ricorre la Festa delle Forze armate, per ricordare doverosamente il sacrificio di tutti i militari italiani caduti

in guerra per la Patria, la Repubblica non celebra ancora il sacrificio di tutti quei civili che hanno dato la vita o hanno comunque subito gravi perdite a causa della guerra.

Per questo motivo si ritiene importante che vi sia un giorno dedicato alla riflessione e al ricordo delle vittime civili di guerra italiane durante la seconda guerra mondiale, non soltanto in funzione commemorativa, ma anche e soprattutto come stimolo al rafforzamento di una cultura della pace e del rispetto reciproco tra i popoli, in armonia con quanto previsto dall'articolo 11 della nostra Costituzione. Si tratterebbe di un momento di particolare rilevanza per le giovani generazioni che, fortunatamente, non hanno vissuto in prima persona questi tragici eventi e che, quindi, potrebbero trarre particolare profitto dall'incontro con le persone che, invece, hanno sofferto direttamente o indirettamente a causa della guerra. Come data si è voluta scegliere il 1° febbraio, giorno dell'entrata in vigore in Italia del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 che ha equiparato ai fini dei trattamenti risarcitori le vittime civili a quelle militari, riconoscendo pari dignità a tutte le vittime della guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 1° febbraio quale «Giornata nazionale della vittima civile di guerra», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutti i caduti civili italiani durante la seconda guerra mondiale nonché di promuovere una cultura di pace e di rispetto reciproco tra i popoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della Costituzione.

Art. 2.

1. Nella «Giornata nazionale della vittima civile di guerra» sono organizzati cerimonie, eventi, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione sulle tragiche vicende che hanno interessato le popolazioni civili durante la seconda guerra mondiale, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul crescente coinvolgimento delle popolazioni civili nelle vicende belliche contemporanee.

Art. 3.

1. La «Giornata nazionale della vittima civile di guerra» è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 4.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Associazione nazionale vittime civili di guerra e le altre associazioni di rappresentanza delle vittime, impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere e ad approfondire le tematiche legate alle drammatiche conseguenze della seconda guerra mondiale sulla popolazione civile italiana, nonché ai tragici effetti che i conflitti ancora in corso nel mondo provocano sulle popolazioni e in particolare sui bambini, al fine di promuovere la cultura della pace e della solidarietà, come migliore strumento di prevenzione di qualsiasi guerra.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.